

**Circolare n. 5 del 20 Marzo 2025**

# **Polizze per rischi catastrofali obbligatorie per le imprese entro il 31 Marzo 2025**

## **INDICE:**

- 1. PREMESSA**
- 2. L'OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA**
- 3. L'OGGETTO DEL CONTRATTO**
- 4. INADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO**

## **1. PREMESSA**

La legge 30 dicembre 2023 n. 213, all'articolo 1, commi da 101 a 111, ha introdotto l'obbligo per le imprese, aventi sede in Italia, di dotarsi di copertura assicurativa per "i danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale".

## **2. L'OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA**

L'obbligo di copertura assicurativa, fissato inizialmente al 31 dicembre 2024, è stato posticipato al prossimo 31 marzo 2025.

2

L'obbligo in parola riguarda sia le imprese con sede legale in Italia sia quelle aventi sede legale all'estero, ma con una stabile organizzazione nel nostro Paese, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile.

Sono obbligati all'iscrizione nel citato registro gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto via terra, acqua o aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Sono, invece, esclusi dall'obbligo assicurativo in commento gli imprenditori agricoli, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

### **3. L'OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato i beni annotati nelle immobilizzazioni materiali dell'Attivo, alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3).

Nello specifico, si tratta di:

a) terreni;

b) fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;

c) tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;

d) macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

3

Con riguardo ai massimali di indennizzo, sono previste tre diverse fasce:

a) sino a 1 milione di euro di somma assicurata dove non è previsto alcun limite di indennizzo;

b) da 1 milione a 30 milioni di euro dove scatta un limite di indennizzo non inferiore al 70%;

c) oltre i 30 milioni di euro dove il massimale è rimesso alla libera negoziazione delle parti.

#### **4. INADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO**

Sono regolate, infine, le conseguenze per l'ipotesi di inadempimento all'obbligo assicurativo disponendo che della violazione se ne tenga conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali".

Al verificarsi, quindi, di un evento catastrofe l'impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi.

La copertura assicurativa deve ricomprendere tutti i danni alle immobilizzazioni predette direttamente cagionati dagli eventi calamitosi, che dovrà essere riportata sul contratto assicurativo.

La norma fornisce una precisa descrizione dei fenomeni di alluvione, inondazione, esondazione, eventi sismici, terremoti e frane specificando che devono essere considerate come "singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione".

Non sono compresi però, tra le calamità naturali ed eventi catastrofali, gli incendi, sicché i danni derivati da tali eventi potranno ottenere una copertura assicurativa solo se verrà provato che l'incendio delle immobilizzazioni è avvenuto quale diretta conseguenza dell'evento catastrofe assicurato.

- \* -

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con i migliori saluti.

Dott. Carlo Orseniga

